



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | TOMASICCHIO | ANGELA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSSO | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | COLAGRANDE | GIOVANNI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2686/13 depositato il 14/06/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF021205542/2012 TRIB.ERARIALI contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
COTRUFO DOTT. FRANCESCO
VIA L. ENAUIDI 22 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA

difeso da:
FERRARI DOTT. CARLO
VIA E. DE AMICIS 74 95100 CATANIA CT

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2686/13

UDIENZA DEL

26/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

3150/04/14

PRONUNCIATA IL:

26/11/14

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10/12/14

Il Segretario

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 29.05.2013, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVF021205542/2012, emesso *ex art.* 29 L. n. 78/2010, asseritamente mai ricevuto, in quanto non ritualmente notificato, attesa la sua illegittimità per inesistenza e/o nullità e/o irritualità della notifica, in violazione degli artt. 42 e 60 D.P.R. n. 600/1973.

In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 22.04.2013 la comunicazione di affidamento incarico da parte dell'Equitalia Sud s.p.a. n. 01477201300000732000 – non impugnata in quanto ritenuta non impugnabile – per l'avvio dell'attività di riscossione degli importi accertati a mezzo dell'avviso di accertamento *de quo*, emesso dall'Ufficio delle Entrate di Bari ed asseritamente validamente notificato in data 02.11.2012.

Pertanto, ha impugnato "al buio" l'avviso di accertamento come indicato nell'avviso di affidamento incarico, come esplicazione del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che, ai sensi del predetto art. 29 L. n. 78/2010, l'avviso di accertamento, decorsi sessanta giorni dalla notifica, diviene titolo esecutivo, per l'attivazione degli atti successivi dell'esecuzione forzata tributaria, nonché atto di precetto.

La resistente ha eccepito di aver correttamente notificato l'avviso di accertamento al ricorrente, presso il suo domicilio, *ex art.* 139 c.p.c., come da allegati avviso di ricevimento e copia della stampa di interrogazione della banca dati di Poste Italiane, mediante consegna al sig. _____ padre dell'odierno ricorrente, ed invio di lettera raccomandata n. 764215272068, asseritamente ricevuta dal destinatario – odierno ricorrente.

In particolare, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha eccepito l'onere a carico del ricorrente di provare che la presenza del padre presso il proprio domicilio fosse del tutto occasionale.

Da ultimo, la resistente ha chiesto di riunire il presente affare a quello contraddistinto dal numero di R.G.R. 2684/13.

Con memoria di replica del 10.11.2014, il ricorrente ha eccepito la mancata produzione di copia della relata di notifica, in luogo della quale l'ufficio ha prodotto copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, assunta come conforme all'originale, nonché la mancata sottoscrizione da parte del messo notificatore, da cui deriverebbe l'inesistenza giuridica della notifica per violazione degli artt. 148 c.p.c., 42 e 60 D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, la regolarità della notifica sarebbe inficiata dall'asserito mancato invio, a seguito della consegna a persona diversa dal destinatario, della raccomandata di avviso di avvenuta consegna.

In particolare, il ricorrente ha eccepito l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di provare l'avvenuto invio con la stampa dell'interrogazione della Banca dati di Poste Italiane, in quanto non



idonea a costituire prova dell'esistenza dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.

All'udienza del 26.11.2014 nessuno è comparso per l'Ufficio resistente, mentre parte ricorrente ha insistito nella propria opposizione alla riunione *ex adverso* richiesta, in quanto i due procedimenti riguardano annualità diverse.

Alla stessa udienza la causa è stata introitata per la decisione.

Preliminarmente, la Commissione rigetta la richiesta di riunione, così come avanzata da parte resistente, non ritenendola necessaria per la definizione del presente giudizio, in quanto i due procedimenti hanno ad oggetto annualità differenti.

Nel merito, il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Parte resistente ha prodotto in giudizio copia fotostatica dell'avviso di ricevimento n. 762724061801, dal quale si evince che:

1. il plico è stato consegnato a domicilio del destinatario, a mani del padre di quest'ultimo, sig. _____, in data 02.11.2012;
2. l'addetto all'incarico – la cui sottoscrizione è presente e visibile sulla copia prodotta, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – ha inviato al destinatario comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. 764215272068, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c., 42 e 60 D.P.R. n. 600/1973 e 7, ultimo comma L. n. 890/1982.

In particolare, relativamente alla raccomandata informativa, il cui invio è normativamente previsto in caso di consegna a mani di soggetto diverso dal destinatario, sebbene nel suo domicilio, la stessa parte resistente ha prodotto schermata "dove quando" tratta dal sito ufficiale delle Poste italiane, relativa alla funzione "Cerca spedizioni", dalla quale si evince che l'atto giudiziario contraddistinto dal n. 764215272068, accettato dal centro postale di F _____, in data 05.11.2012, sarebbe stato consegnato al destinatario, dal portaflettere del centro postale di _____, in data 06.11.2012.

Tuttavia, la stessa schermata reca la seguente dicitura: «*Attenzione: la data di consegna reale della Raccomandata è quella che risulta dal timbro postale. Quella indicata dal sistema Cerca traccia è solo indicativa*».

Pertanto, la schermata prodotta, innanzitutto, non è fideifacente in relazione alla data di effettiva consegna della suddetta raccomandata informativa, per stessa ed espressa indicazione del sistema informatico di Poste italiane.

Del resto, non vi è alcuna certezza, in mancanza di produzione per lo meno di copia dell'avviso di ricevimento della stessa raccomandata inviata, neanche della persona che l'abbia materialmente ritirata.

Secondo la giurisprudenza, invece, l'Amministrazione finanziaria assolve pienamente l'onere della prova su di essa incombente in merito alla regolarità della notifica, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la produzione in giudizio quanto meno delle copie degli avvisi di ricevimento, non essendo ammissibile la produzione di mezzi equipollenti (in tal senso Cass. Civ., sentenza nn. 16184/2009, 13639/2010).

Non è, infatti, più sufficiente provare la mera spedizione di detta raccomandata al destinatario, se tale prova non è accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 458/05, Cass. 1180/06, 4310/07).

L'avviso di ricevimento costituisce, infatti, il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita: la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata comporta, proprio perchè costituente un momento strutturale del procedimento notificatorio, non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione.

Infatti, «è necessario che il notificante provi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma» (così Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11993. In tal senso anche Cass., sentenze nn. 7809/10, 4748/11).

Pertanto, nel caso di specie, stante l'inutilizzabilità ai fini probatori della predetta schermata, nonché l'assoluta incertezza relativa tanto al quando dell'avvenuta notifica, quanto alla persona che ha materialmente ritirato la raccomandata informativa, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 1500, oltre Iva e Cap come per legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento gravato. Condanna, altresì, parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore costituito di parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre IVA e CAP come per legge.

Bes, 26 NOV. 2014

www.commercialistatelematico.com

Il Presidente est.
A. Tancigallo

